dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2026

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale

Atto del Governo n. 451

Ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 790

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it 𝕏 –@CD_finanze

Atti del Governo n. 451

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0186

I N D I C E

PREMESSA **3**

SCHEDE DI LETTURA

- Articoli 1, commi 1 e 2 *(Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici)* 7
- Articoli 1, comma 3 *(Modifiche al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024)* 10
- Articoli 1, commi 4 *(Modifiche al Testo unico della giustizia tributaria)* 11
- Articoli 1, comma 5 *(Modifiche al testo unico in materia di imposta di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025)* 15
- Articoli 1, comma 6 *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025)* 19
- Articoli 1, comma 7 *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026)* 21
- Articoli 1, comma 8 *(Modifiche al Testo unico in materia di imposte sui redditi)* 24
- Articolo 1, comma 9 *(Modifiche al Testo unico in materia di adempimenti e accertamento)* 27
- Articoli 1, comma 10 *(Modifiche di coordinamento dei testi unici con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026)* 30
- Articolo 2, comma 1 *(Modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2026)* 31
- Articolo 2, commi 2 e 3 *(Modifiche ai decreti legislativi n. 147 e n. 148 del 2026)* 34
- Articolo 3 *(Entrata in vigore)* 36

PREMESSA

L'atto del Governo 451, contenente lo schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale, è composto di tre articoli.

Le norme contengono alcuni interventi **di coordinamento e aggiornamento dei testi unici** che, a decorrere dal 1° gennaio 2027 sostituiranno le disposizioni precedentemente vigenti, in attuazione dell'articolo 21 che ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici**,** nonché **limitati interventi su due ulteriori decreti legislativi attuativi della delega fiscale.**

Si ricorda che in attuazione della delega di cui all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 sono stati pubblicati i seguenti Testi unici:

Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante il testo unico dei tributi erariali minori;

Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;

Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante il testo unico della giustizia tributaria;

Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione;

Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti;

Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto;

Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Gli **articoli 1 e 2, comma 1**, in esame intervengono **su ciascuno di tali testi**.

Le modifiche contenute nel testo dello schema consistono in rettifiche delle sottorubriche (indicanti le norme trasposte nei testi unici), aggiornamenti di alcuni riferimenti normativi (ad esempio a norme di testi unici pubblicati successivamente a quello oggetto di modificazione o a

norme richiamate comunque emanate successivamente all’entrata in vigore del Testo unico), rettifiche di refusi, alcune ricollocazioni di norme nonché alcune modifiche di coordinamento.

Infine **i commi 2 e 3 dell’articolo 2** contengono modifiche, sempre di natura formale, al decreto legislativo n. 147 del 2026 (in particolare all’articolo 4, in materia di estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali di taluni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e al decreto legislativo n. 148 del 2026 (in particolare all’articolo 28, concernente talune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale).

L’**articolo 3** disciplina l’entrata in vigore.

Schede di lettura

Articoli 1, commi 1 e 2
(Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici)

L'**articolo 1, comma 1**, apporta al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, una serie di modificazioni in prevalenza di carattere formale (inserimento o rettifica di sotto-rubriche, correzione di rinvii normativi e di refusi). Hanno invece portata innovativa la **lettera d)**, che estende la sanzione prevista dall'articolo 41-*bis* del testo unico all'ipotesi della maggiore imposta di registro liquidata dall'ufficio all'esito del controllo dell'autoliquidazione, con riduzione a un terzo in caso di pagamento nel termine, e la **lettera g)**, che circoscrive alle sole sanzioni in materia di imposizione minima globale la riduzione alla metà prevista, in via transitoria, dall'articolo 69-*ter*. Il **comma 2 differisce al 1° gennaio 202**7 l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, lettera b), e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, a disposizioni sanzionatorie contenute in fonti esterne ai testi unici, allineandone la decorrenza a quella del nuovo quadro sanzionatorio.

Il **comma 1** reca modificazioni al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega per la riforma fiscale). Secondo la relazione illustrativa, si tratta di interventi volti a inserire le sotto-rubriche mancanti e a correggere errati richiami normativi e refusi, senza incidere sul contenuto delle disposizioni.

Si ricorda che l'efficacia delle disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 è stata differita al 1° gennaio 2027 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200; alla medesima data è fissata la decorrenza del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con il decreto legislativo n. 141 del 2026, entrato in vigore il 7 agosto 2026.

Nello specifico, le **lettere a), c), e), f)** e **h)** inseriscono o rettificano le sotto-rubriche che, nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, indicano le disposizioni previgenti trasfuse in ciascun articolo. Le **lettere b), i)** e **l)** correggono rinvii normativi errati.

La **lettera d)**, invece, interviene sull'**articolo 41-*bis*, comma 1**, del testo unico delle sanzioni, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 141

del 2026, che sanziona l'**omesso pagamento**, nel termine assegnato dall'ufficio, **dell'imposta di registro** nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

Con il **numero 1)** la sanzione è estesa all'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, secondo periodo, del medesimo testo unico; con il **numero 2)** si prevede che in tale ipotesi se il pagamento è effettuato entro il termine indicato nell'avviso, **l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto a un terzo**.

Si ricorda che l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico dell'imposta di registro disciplina il controllo, da parte dell'ufficio, della **regolarità dell'autoliquidazione delle imposte**, prevedendo che, ove risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifichi un avviso di liquidazione con l'invito a corrispondere, entro il termine ivi indicato, l'integrazione dell'imposta, gli interessi e la sanzione amministrativa, **ridotta a un terzo in caso di pagamento nel termine**.

La modifica va letta congiuntamente al comma 6 del medesimo articolo 1 dello schema (v. *infra*), che sostituisce, nell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico dell'imposta di registro, il rinvio alla sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni con il rinvio alla sanzione prevista dall'articolo 41-*bis*, comma 1, e sopprime il terzo periodo del medesimo comma, recante la riduzione a un terzo. Ne risulta che la fattispecie sanzionatoria relativa al controllo dell'autoliquidazione, con la connessa riduzione premiale, è trasferita dal testo unico dell'imposta di registro al testo unico delle sanzioni, in coerenza con il criterio di concentrazione della disciplina sanzionatoria in quest'ultimo.

La **lettera g)** modifica l'**articolo 69-*ter*** del testo unico delle sanzioni, che prevede, in via transitoria, la riduzione del 50 per cento delle sanzioni per i primi tre esercizi successivi alla data di decorrenza delle disposizioni sull'imposizione integrativa, sostituendo il riferimento alle sanzioni previste dal «presente titolo» – che avrebbe esteso la riduzione all'intero titolo del testo unico in cui l'articolo è collocato – con il riferimento alle sanzioni «in materia di imposizione minima globale».

Il **comma 2** inserisce, nell'**articolo 8** del decreto legislativo n. 141 del 2026, un **comma 5-*bis***, ai sensi del quale le disposizioni dei commi 2, 3, 4, lettera b), e 5 del medesimo articolo acquistano **efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.**

Si ricorda che i richiamati commi dell'articolo 8 intervengono su disposizioni sanzionatorie collocate in fonti esterne ai testi unici, sostituendo le sanzioni ivi autonomamente determinate con il rinvio alle

corrispondenti fattispecie del testo unico delle sanzioni[1]. Tali novelle, entrate in vigore con il decreto legislativo n. 141 del 2026, operano quindi, nel periodo compreso tra il 7 agosto e il 31 dicembre 2026, mediante rinvio a disposizioni sanzionatorie non ancora efficaci.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è volta a scongiurare il rischio di distorsioni e ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni sanzionatorie novellate e «il nuovo quadro sanzionatorio recato dagli articoli 44-*bis*, comma 2, 44-*ter*, 69-*quinquies* e 69-*sexies*, del TU Sanzioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

«In particolare, la modifica recata dal comma 4, lettera b) determinerebbe – per effetto della soppressione del rinvio all'articolo 13 e della conseguente applicazione delle previsioni generali di cui al d.lgs. n. 471 del 1997 – un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, pur riconoscendo che l'effetto resterebbe circoscritto al periodo 8 agosto-31 dicembre 2026 e che potrebbe essere neutralizzato in ragione del principio del *favor rei*, ciò nondimeno tale neutralizzazione degli effetti potrebbe risultare solo parziale nell'ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio non si esaurisca, con l'adozione di un provvedimento definitivo, entro il suddetto intervallo di tempo. Inoltre, la soppressione del rinvio all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 potrebbe impattare con la corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento».

[1] Si tratta, in particolare, dell'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (rinvio all'articolo 44-*bis*, comma 2, del testo unico); dell'articolo 7.1, comma 4-*quater*, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativo ai trasferimenti immobiliari effettuati dalle società veicolo d'appoggio nelle operazioni di cartolarizzazione (rinvio all'articolo 44-ter); dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel quale è soppresso il rinvio all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997; e dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel quale è sostituito il rinvio alla sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997

Articoli 1, comma 3
(Modifiche al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024)

L'**articolo 1, comma 3**, introduce delle **modifiche di carattere formale** alla **sotto-rubrica** dell'**articolo 52** del testo unico dei tributi erariali minori afferente al **canone Rai**, eliminando il riferimento alla disposizione che riconosceva la misura del canone ridotta a 70 euro (in luogo a quella ordinaria di 90 euro) per il solo anno solare 2024.

In tal senso, il **comma 3,** introduce delle **modifiche di coordinamento normativo** al decreto legislativo n. 174 del 2024 (**Testo unico dei tributi erariali minori**) che entrerà in vigore il **1° gennaio 2027**.

In particolare, viene modificata la sotto-rubrica dell'**articolo 52** del citato testo unico concernente la misura del canone Rai, al fine di **eliminare il riferimento all'articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023**, in quanto la relativa disposizione non risulta più trasposta nella vigente formulazione dell'articolo 52.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023, per il solo anno 2024, il canone Rai è determinato nella misura di 70 euro (in luogo a quella ordinaria di 90 euro).

Nella versione originaria, l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024, disponeva che il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (c.d. canone Rai) è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di 90 euro annui (primo periodo). La misura del canone è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024 (secondo periodo).

A decorrere dal 20 dicembre 2025, il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 52 è stato soppresso dall'articolo 18, comma 2, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 192 del 2025.

Articoli 1, commi 4
(Modifiche al Testo unico della giustizia tributaria)

L'**articolo 1, comma 4**, L'**articolo 1, comma 4** dello schema di decreto legislativo introduce modifiche al **Testo unico della giustizia tributaria.**

Le **lettere da a) a m) dell'articolo 1, comma 4** dello schema di decreto integrano e modificano le **sotto-rubriche** delle disposizioni del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), esplicitando gli articoli storici del **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545** da cui le singole norme sullo stato giuridico e disciplinare dei magistrati tributari sono state trasfuse, con la finalità di garantire la tracciabilità delle fonti. Più nel dettaglio la **lettera a)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 18-bis («Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio»), il riferimento all'«articolo 12-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992». La sotto-rubrica chiarisce così che la disposizione del Testo unico trova corrispondenza nell'articolo 12-bis, che estende ai magistrati tributari le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di dimissioni dal servizio e di eventuale riammissione.

La **lettera b)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 18-ter («Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermità»), il riferimento all'«articolo 12-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992». La disposizione disciplina la dispensa dal servizio del magistrato permanentemente inabile — ovvero il suo transito, a domanda, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di mansioni amministrative — e il collocamento d'ufficio in aspettativa nei casi di infermità temporanea, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT).

La **lettera c)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 18-quater («Garanzie»), il riferimento all'«articolo 12-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992». Il richiamo riconduce a tale disposizione le garanzie connesse all'inamovibilità del magistrato tributario e stabilisce che la dispensa, la sospensione o la destinazione ad altra sede o funzione siano disposte con deliberazione formale del CPGT, nel rispetto delle garanzie di difesa previste dalla legge.

La **lettera d)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 18-quinquies («Trasferimento d'ufficio»), il riferimento all'«articolo 12-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992». La sotto-rubrica evidenzia la derivazione della disciplina dei trasferimenti d'ufficio, disposti per cause di

incompatibilità, per perdita dell'indipendenza o dell'imparzialità, ovvero in seguito alla soppressione della sede o alla riduzione dell'organico.

La **lettera e)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 18-sexies («Diritto di partecipazione»), il riferimento all'«articolo 12-sexies del decreto legislativo n. 545 del 1992». La disposizione riconosce al magistrato il diritto di partecipare ai procedimenti riguardanti il proprio stato giuridico, mediante la facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia, presentare deduzioni ed essere sentito personalmente.

La **lettera f)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 21-bis («Procedimento disciplinare»), il riferimento all'«articolo 14-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992», riconducendo a tale disposizione la disciplina del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati e dei giudici tributari.

La **lettera g)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 22-bis («Illeciti disciplinari dei magistrati tributari»), il riferimento all'«articolo 15-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992». Il richiamo individua la fonte della disciplina degli illeciti disciplinari, articolati in illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, illeciti extrafunzionali e illeciti derivanti da reato.

La **lettera h)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 22-ter («Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari»), il riferimento all'«articolo 15-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992». La disposizione riconduce a tale articolo la graduazione delle sanzioni applicabili: ammonimento, censura, perdita dell'anzianità, incapacità temporanea ad assumere incarichi direttivi, sospensione dalle funzioni e rimozione.

La **lettera i)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 22-quater («Sanzioni applicabili»), il riferimento all'«articolo 15-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992». Tale articolo individua la sanzione applicabile in relazione alla gravità e alla tipologia di ciascun illecito disciplinare.

La **lettera l)** inserisce, nella sotto-rubrica dell'articolo 22-quinquies («Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari»), il riferimento all'«articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992». La disposizione disciplina il potere del CPGT di disporre il trasferimento di sede unitamente alla sanzione e la possibilità di adottare, in via cautelare e nel corso del procedimento, un trasferimento provvisorio.

La **lettera m)**, intervenendo sulla sotto-rubrica dell'articolo 25 («Durata»), sostituisce il riferimento agli «articoli 18 del decreto legislativo

n. 545 del 1992 e 8, comma 5, terzo periodo, della legge n. 130 del 2022» con quello all'«articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992». L'intervento sopprime il richiamo alla legge n. 130 del 2022, ritenuto improprio e non pertinente, e precisa che la disposizione sulla durata quadriennale dell'incarico dei componenti del CPGT trova fondamento nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La **lettera n)**, intervenendo sull'articolo 27 («Elezione del Consiglio di presidenza»), sostituisce, nei commi 2, 3 e 6, le parole «giudici tributari» con «magistrati o giudici tributari» e abroga il comma 7. Le modifiche adeguano la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dell'Organo di autogoverno e quella relativa alla composizione dei suoi uffici elettorali, includendo espressamente sia i magistrati tributari di ruolo reclutati per concorso sia i giudici tributari del ruolo unico. L'abrogazione del comma 7, relativo alle operazioni di voto e scrutinio, risponde a esigenze di coordinamento, poiché la relativa disciplina trova più appropriata collocazione nell'articolo 28, comma 3, del medesimo Testo unico.

La **lettera o)** modifica l'articolo 34 («Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza»), comma 1-bis, lettera a), sostituendo le parole «eletti dai giudici tributari» con «eletti dai magistrati e dai giudici tributari». La modifica adegua la disposizione sul trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza espressi dalle corti tributarie alla disciplina ordinamentale vigente, precisando che la platea elettorale di riferimento comprende magistrati e giudici tributari.

La **lettera p)** abroga il comma 2 dell'articolo 38 («Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza»), che prevedeva l'utilizzo, da parte della segreteria del Consiglio di presidenza, dei servizi automatizzati del Dipartimento della giustizia tributaria. La soppressione è motivata dalla disponibilità, in capo all'Organo di autogoverno, di un proprio sistema informativo autonomo e distinto da quello dipartimentale.

La **lettera q)** modifica l'articolo 45 («Gli organi della giurisdizione tributaria»), comma 2, sostituendo le parole «giudici tributari» con «giudici». L'adeguamento terminologico chiarisce che la disposizione processuale sull'applicazione del codice di procedura civile si riferisce all'organo giudicante, monocratico o collegiale, indipendentemente dallo status dei suoi componenti, siano essi magistrati di ruolo o giudici onorari.

La **lettera r)** interviene sull'articolo 46 («Oggetto della giurisdizione tributaria»). Al comma 1 sopprime le parole «, per le quali continuano ad

applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», eliminando un riferimento transitorio non più attuale né pertinente. Al comma 3 sostituisce le parole «giudice tributario» con «giudice», riferendo il potere di risolvere in via incidentale le questioni pregiudiziali all'organo giudicante nel suo complesso.

La **lettera s)** modifica l'articolo 51 («Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»), comma 2, sostituendo le parole «giudice tributario» con «giudice». La modifica rende uniforme l'applicazione delle disposizioni sull'astensione e delle ipotesi di ricusazione a tutti i componenti dell'organo giudicante.

La **lettera t)** modifica l'articolo 63 («Degli atti in generale»), commi 2 e 4, sostituendo le parole «giudice tributario» con «giudice». La modifica estende formalmente a tutti i componenti degli organi giudicanti le disposizioni sulla sottoscrizione con firma digitale degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali, nonché la relativa sanzione di nullità in caso di omessa firma.

La **lettera u)** modifica la sotto-rubrica dell'articolo 65 («Atti impugnabili e oggetto del ricorso»), precisando che nell'articolo sono trasfusi i soli primi e secondi commi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 59 del d.P.R. n. 633 del 1972. La modifica circoscrive così i riferimenti normativi contenuti nella sotto-rubrica alle disposizioni effettivamente riassorbite nell'articolo.

La **lettera v)** modifica l'articolo 68 («Costituzione in giudizio del ricorrente»), comma 5, sostituendo le parole «giudice tributario» con «giudice». La modifica uniforma la terminologia del Testo unico con riferimento al potere dell'organo giudicante di ordinare, in caso di contestazione, l'esibizione degli originali di atti e documenti.

La **lettera z)** modifica l'articolo 130 («Abrogazioni»), comma 1, lettere a) e b), sopprimendo le parole «, commi 1 e 2,». L'intervento trasforma l'abrogazione, prima limitata ai commi 1 e 2, in un'abrogazione totale ed espressa dell'articolo 59 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'articolo 61 del d.P.R. n. 600 del 1973, le cui disposizioni sono state interamente riassorbite nel Testo unico della giustizia tributaria.

Articoli 1, comma 5
(Modifiche al testo unico in materia di imposta di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025)

L'**articolo 1, comma 5**, **lettere *a), b), c), d) ed e)***, introduce delle **modifiche di coordinamento normativo** alle disposizioni del **Testo unico in materia di imposta di versamenti e riscossione**, al fine di tener conto: (*i*) delle **modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di sistemi di amministrazione e controllo**, nell'ambito della disciplina delle **compensazioni dei crediti d'imposta**; (*ii*) dell'**applicazione delle ritenute d'acconto**, a titolo d'imposta, sugli **utili percepiti da persone fisiche** su partecipazioni qualificate e non qualificate detenute **fuori dall'attività d'impresa**; (*iii*) delle **disposizioni di interpretazione autentica** ivi incluse nel testo unico; (*iv*) della **non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea**, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di **esenzione da ritenuta**, a titolo d'imposta, **per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE**.

In tal senso, il **comma 5,** alle **lettere *a), b), c) d)*** ed ***e),*** introduce delle **modifiche di coordinamento normativo** al decreto legislativo n. 33 del 2025 (**Testo unico in materia di imposta di versamenti e riscossione**) che entrerà in vigore il **1° gennaio 2027**.

Nello specifico, la **lettera *a)***, modificando il **comma 8** dell'**articolo 5** (rubricato "**Modalità di esecuzione dei versamenti unitari**") del citato decreto legislativo n. 33 del 2025, inserisce il **richiamo** anche al nuovo **articolo 2396-*novies* del codice civile** (in aggiunta all'articolo 2409-*bis*) con riferimento alla **sottoscrizione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, quale modalità alternativa all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione delle eccedenze a credito (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive) risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 5.000 euro.

Come chiarito nella relazione illustrativa, la modifica *de quo* è volta a **coordinare la disposizione** in materia di esecuzione dei versamenti **con le ultime modifiche al codice civile** introdotte dal decreto legislativo n. 47 del 2026.

Si ricorda che l'**articolo 9** del citato **decreto legislativo n. 47 del 2026** ha disposto la revisione delle disposizioni del codice civile in materia di modelli di amministrazione e controllo adottabili dalle società per azioni.

In particolare, è stata riorganizzata la disciplina del codice civile rimettendo esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto l'adozione di uno dei tre modelli di gestione societaria (tradizionale, dualistico e monistico, che vengono

ridenominati dalle norme in questione) e, in particolare, prevedendo – attraverso adattamenti della normativa previgente - una disciplina generale, applicabile a tutti i modelli, e disposizioni speciali per ciascuno di essi, superando pertanto il principio per il quale il sistema tradizionale risultava essere il modello applicabile di *default* in assenza di espressa indicazione statutaria.

In tale contesto, nell'ambito della **disciplina generale** applicabile a tutti i modelli di gestione societaria (**§ 1 "Disposizioni generali"** della **Sezione *VI-bis*** del Capo V), è stato inserito il **nuovo articolo 2396-*novies*** (rubricato "Revisione legale dei conti"), ai sensi del quale **la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro**.

Nell'ambito della **disciplina speciale** dedicata al sistema con collegio sindacale (**§ 2 "Del sistema con collegio sindacale"** della **Sezione *VI-bis*** del Capo V – corrispondente al modello tradizionale della previgente disciplina), viene riportato, con modifiche, l'**articolo 2409-*bis*** (rubricato "Revisione legale dei conti"), ai sensi del quale lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda relativa all'articolo 9 del *dossier* di documentazione A.G. 331.

La **lettera *b)***, modificando il **comma 6**, **primo periodo**, dell'**articolo 55** (rubricato "**Ritenuta sui dividendi**") del citato decreto legislativo n. 33 del 2025, stabilisce che le **società e** gli **altri soggetti passivi IRES** – di cui all'articolo 82, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 117 del 2026 – sono **tenuti ad operare**, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26 per cento** a titolo di imposta **sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti** in relazione:

- a partecipazioni qualificate e non qualificate, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del medesimo testo unico **e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 dello stesso testo unico** (le parole in neretto sono state aggiunte con la modifica in commento); nonché
- agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera *b)*, del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico.

Come chiarito nella relazione illustrativa, la modifica *de quo* è volta ad inserire, nella norma del testo unico dedicata alla ritenuta sui dividendi, il **rinvio alla disciplina dei beni relativi all'impresa di cui all'articolo 74** del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto

legislativo n. 117 del 2026, essendo tale riferimento presente nel testo della norma originaria, vale a dire l'articolo 27, comma 4, del d.P.R. n 600 del 1973.

Si ricorda che l'articolo 74 del decreto legislativo n. 117 del 2026 individua i beni relativi all'impresa (c.d. beni strumentali), ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese individuali, le società di persone commerciali (società in nome collettivo e in accomandita semplici), le società di fatto e gli imprenditori.

Conseguentemente, con la modifica *de quo* si intende precisare che **la ritenuta sui dividendi è applicabile sugli utili percepiti dalle persone fisiche** in relazione a **partecipazioni qualificate e non qualificate detenute fuori dall'attività di impresa**.

La **lettera *c)***, modifica la sotto-rubrica dell'**articolo 238** del decreto legislativo n. 33 del 2025 concernente le **disposizioni di interpretazione autentica**, inserendo le seguenti disposizioni ivi confluite in modo da rendere più agevole la loro individuazione:

- legge n. 147 del 1962 (**interpretazione autentica della legge n. 29 del 1961, concernente la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse e imposte indirette sugli affari di natura complementare**);
- articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 371 del 1983 (**interpretazione autentica concernente la non qualificazione come contributi delle somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio, ai fini dell'applicazione delle ritenute d'acconto delle imposte sui redditi operate sui contributi pubblici da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati**);
- articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (**interpretazione autentica concernente le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere che non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane**);
- articolo 14 della legge n. 28 del 1999 (**interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale che si rendono applicabili anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRES**);
- articolo 1, comma 5-*ter*, lettera *e)*, del decreto-legge n. 106 del 2005 (**interpretazione autentica delle disposizioni in materia di versamento dell'IRAP secondo la quale i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante**

la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice);

- articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 n. 203 del 2005 (**interpretazione autentica in materia di fermo di beni mobili registrati secondo la quale, fino all'emanazione del decreto del MEF previsto dal comma 4 dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso**);
- articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 11 del 2023 (**interpretazione autentica in materia di compensazioni dei crediti d'imposta,** di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, **secondo la quale la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020** (**opzione per la cessione del credito d'imposta in luogo alle detrazioni fiscali connesse altri interventi di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio e restauro**), **nei confronti di enti impositori diversi**).

Al fine di aggiornare la normativa vigente in funzione della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, le successive **lettere *d)* e *e)*** apportano le seguenti modifiche agli allegati A e B del testo unico:

- **abrogazione** della **lettera *q)*** dall'**Allegato A** (**le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito** – forma giuridica delle società, ai fini dell'esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE di cui all'articolo 53, comma 4, del testo unico);
- **abrogazione** del **numero 15)** dall'**Allegato B** (***corporation tax* nel Regno Unito** – imposte sui redditi, ai fini dell'esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE di cui all'articolo 53, comma 4, del testo unico).

Articoli 1, comma 6
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025)

L'**articolo 1, comma 6**, **lettere *a)* e *b)***, introduce delle **modifiche di coordinamento** al **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**. Ciò al fine di aggiornare, nell'ambito delle disposizioni relative alle **procedure di controllo sulle autoliquidazioni**, il **riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento** (con riguardo ai **termini di decadenza**) **ed al Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali** (con riguardo alla **sanzione amministrativa** applicabile ai maggiori tributi dovuti).

In particolare, il **comma 6, lettere *a)* e *b),*** introduce delle **modifiche di coordinamento normativo** al **decreto legislativo n. 123 del 2025** (**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**) che entrerà in vigore il **1° gennaio 2027**.

Nello specifico, la **lettera *a)*** modifica il **comma 1-*bis*** dell'**articolo 13** (rubricato "**Procedure di controllo sulle autoliquidazioni**") del citato decreto legislativo n. 123 del 2025, al fine di aggiornare i riferimenti al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026, in relazione al **riscontro** da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate **di irregolarità nell'autoliquidazione delle imposte** effettuate dal contribuente. Per tale motivo, **viene inserito**:

- il **riferimento** all'**articolo 308**, **comma 2**, del decreto legislativo n. 141 del 2026 (**in luogo** all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 347 del 1990) con riguardo al **termine di decadenza** di **3 anni** dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità (**o entro 5 anni dalla scadenza** del termine entro il quale la stessa deve essere richiesta) **entro cui le imposte da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate devono essere richieste**;
- il **riferimento** alla **sanzione amministrativa** prevista dall'**articolo 41-*bis*, comma 1,** del **testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali** di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 (in luogo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e

penali), in relazione alle sanzioni da irrogare a fronte dei maggiori tributi dovuti dal contribuente.

Conseguentemente, la successiva **lettera *b)*** dispone l'**abrogazione del terzo periodo del citato comma 1-*bis*** dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 123 del 2025 (che prevede la riduzione ad un terzo dell'ammontare della sanzione amministrativa dovuta, qualora il pagamento sia effettuato entro il termine indicato). Ciò in coerenza con l'intervento previsto dal comma 1, lettera *d)*, del medesimo articolo 1 in commento, che ha inserito all'interno dell'articolo 41-*bis* del decreto legislativo n. 173 del 2024, la **norma in questione** (si veda la relativa scheda).

Articoli 1, comma 7
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026)

L'**articolo 1, comma 7**, introduce delle **disposizioni di coordinamento al testo unico** delle disposizioni legislative in materia di **imposta sul valore aggiunto**. In particolare, viene disposta l'abrogazione della disposizione sull'**obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi** (disposizione abrogata nel sistema vigente al 31 dicembre 2026) e della disposizione sulle **semplificazioni amministrative e contabili** (già più opportunamente riprodotta nell'ambito del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento).

Nello specifico, il **comma 7**, **lettere *a), b), c)* e *d)***, introduce delle modifiche di coordinamento normativo al **decreto legislativo n. 10 del 2026** (**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto**), che entrerà in vigore il **1° gennaio 2027**.

In particolare, la **lettera *a)***, **punto n. 2)**, dispone l'**abrogazione** dell'**articolo 82, comma 8,** del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 (rubricato "**Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**"), in cui è stato trasfuso il contenuto dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Tale modifica di coordinamento si è resa necessaria, in quanto il medesimo **comma 5-*bis* dell'articolo 2** del **decreto legislativo n. 127 del 2015 è stato abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 182 del 2025**.

Conseguentemente, al **punto n. 1)**, viene disposta la modifica della sotto-rubrica relativa all'articolo 82 del testo unico, al fine di specificare puntualmente i commi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 ivi trasfusi.

Si ricorda che l'articolo 72, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 182 del 2025, abrogando l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di **semplificazione** della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di **memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi**, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le **operazioni di commercio al minuto** attraverso sistemi evoluti di incasso.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda presente nel *dossier* di documentazione riguardante l'A.C. 2655-A.

La **lettera *b)*** dispone l'**abrogazione** dell'**articolo 89** del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 (rubricato "**Semplificazioni amministrative e contabili**"), quale articolo del testo unico in cui è stato trasfuso il contenuto dell'articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Tale modifica di coordinamento si è resa necessaria, in quanto il medesimo **articolo 4** del **decreto legislativo n. 127 del 2015 è stato integralmente trasfuso nell'articolo 76 del decreto legislativo n. 141 del 2026** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento), anch'esso in vigore dal 1° gennaio 2027. Per maggiori approfondimenti, si veda la scheda relativa al comma 9 del presente articolo 1.

La **lettera *c)*** dispone la modifica della sotto-rubrica relativa all'**articolo 169** del testo unico concernente le **norme di interpretazione autentica**, nei termini che seguono:

- viene inserito il richiamo all'articolo 1, comma 39, legge 30 dicembre 2024, n. 207, il cui contenuto è confluito – unitamente a quello dell'articolo 1, comma 38, della stessa legge n. 207 del 2024 - nell'art. 169, comma 1, lettera *c)*, e corretto, nel contempo, un refuso laddove si richiama la legge 31 dicembre 2024, n. 207, in luogo della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- inserito il richiamo all'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le cui disposizioni sono confluite nell'articolo 169, comma 1, lettera *ccc)*.

Infine, la **lettera *d)***, ai **punti n. 1), 2) e 3)**, dispone alcune modifiche all'**articolo 170**, **comma 1**, del decreto legislativo n. 10 del 2026, recante le **abrogazioni delle disposizioni trasfuse** nel medesimo testo unico, ovverosia:

- modificando la **lettera *z)***, dispone l'**abrogazione della tabella allegata all'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 41 del 1995**, in aggiunta all'abrogazione del medesimo articolo 40-*bis* - "**Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta**" (il cui contenuto è confluito nell'articolo 148 del testo unico), in quanto il relativo contenuto è confluito nella Tabella D allegata al testo unico (**punto n. 1)** della **lettera *d)***);
- modificando la **lettera *ii)***, dispone l'**abrogazione** anche **del comma 10**, **in aggiunta** all'**abrogazione dei** commi 8, 11 e 12, dell'**articolo 6** – "**Ulteriori disposizioni in materia di IVA**" **della legge n. 133 del 1999,** il cui contenuto è confluito negli articoli 35 e 169 del testo unico (**punto n. 2)** della **lettera *d)***);

- modificando la **lettera *lll)***, dispone la **soppressione del riferimento all'articolo 2, comma 5-*bis* e all'articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, della legge n. 127 del 2015**, tra le disposizioni da abrogare, in quanto non più trasfuse, rispettivamente, nell'articolo 82, comma 8, e nell'articolo 89 del testo unico per effetto della modifica di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del comma 7 in commento (**punto n. 3)** della **lettera *d)***).

Articoli 1, comma 8
(Modifiche al Testo unico in materia di imposte sui redditi)

Il **comma 8** apporta modifiche di coordinamento al **Testo unico in materia di imposte sui redditi** (decreto legislativo n. 117 del 2026).

In particolare, la **lettera *a)*** provvede a correggere un **refuso** all'articolo 16, comma 7, primo periodo.

La **lettera *b)*** modifica l'articolo 53, comma 4, terzo e quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di tassazione dei *fringe benefit* percepiti dai lavoratori dipendenti, facendo un **periodo a parte per la norma che riguarda le norme temporanee** (periodi di imposta 2025, 2026 e 2027).

La **lettera *c)*** modifica l'articolo 106, comma 1, in tema di deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione. In particolare, **si sopprime un periodo** (relativo alle società immobiliari) **per assicurare l'esatta riproduzione della norma vigente**, in considerazione del fatto che tale periodo è stato soppresso dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2018.

La **lettera *d)*** interviene sull'articolo 126 (tassazione di gruppo) per **chiarire la portata della norma** (in luogo di "si determinano le conseguenze di cui all'articolo 132" si dispone "si applica il disposto dell'articolo 132")

La **lettera *e)*** opera talune **correzioni di *drafting*** all'articolo 169.

La **lettera *f)*** modificando l'articolo 227 (Imposizione sostitutiva sulle liberalità destinate ai lavoratori) introduce il **nuovo comma 1-*bis***, al fine di estendere la disciplina dell'imposizione sostitutiva sulle liberalità (ossia le cosiddette mance) destinate ai lavoratori nei settori della ristorazione e delle attività ricettive anche alle persone che prestano **la propria attività lavorativa di natura subordinata** mediante piattaforme digitali (*rider*). In tal modo **viene inclusa** nel Testo unico in materia di imposte sui redditi **la norma introdotta dall'articolo articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 62 del 2026**.

Ai sensi del nuovo **comma 1-*bis***, si **estende alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali (*rider*)**, di cui alla direttiva (UE) 2024/2831, la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 227. Si fa riferimento alla disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali

territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo (regime di tassazione sostitutiva applicabile entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 75.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro).

La **lettera *g)*** interviene sull'articolo 228, comma 3, in materia di tassazione dei premi di produttività, **corregge il rinvio normativo** ivi contenuto facendo riferimento all'art. 53, commi 2 e 4, del nuovo TUIR, coordinandone anche il testo con le modifiche operate dalla normativa sopravvenuta.

La **lettera *h)*** interviene sull'articolo 229 (Imposizione sostitutiva sulle prestazioni del personale sanitario) **al fine di individuare puntualmente il contratto collettivo nazionale di lavoro** del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, cui la norma fa riferimento; si corregge, inoltre, un **refuso**.

La **lettera *i)*** modifica l'articolo 252 (**ritenuta Ires sugli utili distribuiti dalle società di investimento immobiliare**) precisando che l'aliquota della ritenuta applicabile agli utili distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate (**SIIQ**) è del **26 per cento** (aliquota ordinaria per i redditi di nauta finanziaria) e **non del 20 per cento**. La deroga all'aliquota ordinaria, espressamente prevista dalla norma, riguarda l'aliquota ridotta al 15 per cento alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'**intervento di coordinamento normativo** recepisce quanto è stato modificato già dal 1° luglio 2014 (per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014, art. 3), eliminando il disallineamento tra la formulazione letterale della disposizione (ex art. 1, comma 134, della legge n. 296 del 2006, confluito nell'art. 252, comma 1, del Testo unico in materia di imposte sui redditi) e la disciplina generale sopravvenuta.

A conferma di quanto detto, si segnala la circolare n. 32/E del 2015 dell'Agenzia delle entrate in cui si afferma che "nel caso di dividendi conseguiti tramite la partecipazione in SIIQ e SIINQ, la ritenuta prevista in caso di distribuzione di utili corrisposti dal 1° luglio 2014 a soggetti diversi da SIIQ e derivanti dall'attività di locazione immobiliare si applica nella misura prevista in linea generale per i redditi di natura finanziaria del **26 per cento**".

La **lettera *l)*** inserisce la sotto-rubrica all'articolo 339-*bis* nella quale è indicata la provenienza della norma (articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2003).

Le **lettere *m)* e *n)*** modificano l'allegato A, Tabella 1 e Tabella 2, al fine di aggiornare la normativa vigente in funzione della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Articolo 1, comma 9
(Modifiche al Testo unico in materia di adempimenti e accertamento)

L'**articolo 1, comma 9,** interviene sul **Testo unico in materia di adempimenti e accertamento** (decreto legislativo n. 141 del 2026), con modifiche di coordinamen**to, anche** alla luce delle modifiche sopravvenute alla normativa successivamente all'entrata in vigore del Testo unico.

In particolare la **lettera *a)*** sostituisce il comma 4 dell'articolo 11 al fine di **eliminare un refuso**, ovvero la ripetizione di una stessa frase alla fine del comma.

La **lettera *b)* elimina un riferimento non corretto nella sotto-rubrica** dell'articolo 71 (si tratta del comma 4 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 175 del 2014, essendo confluito nel suddetto articolo solo il comma 3).

La **lettera *c)* sopprime un comma che è stato abrogato dalla normativa sopravvenuta**: si tratta del comma 5 dell'articolo 76 che riproduce l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, a sua volta abrogato dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali a causa delle relative difficoltà applicative).

La **lettera *d)*** modifica il comma 4 dell'articolo 92 ("Elaborazione e adesione alla proposta di concordato") **al fine di garantire l'esatta riproduzione** dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024 **nella versione modificata** dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026.

Più precisamente, modificando il **comma 4** del citato articolo 92 del testo unico, con l'**aggiunta** della **lettera *c-bis)* e** della **lettera *c-ter)***, si ripropongono le due nuove **fattispecie di soglia massima di proposta di reddito concordato**:

- **30 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano **un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8** (nuova fattispecie di cui alla **lettera *c-bis)***);
- **35 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano **un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6** (nuova fattispecie di cui alla **lettera *c-ter)***).

La successiva **lettera *e)*** modifica l'articolo 99 ("Reddito d'impresa oggetto di concordato"), **al fine di garantire l'esatta riproduzione** dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 **nella versione**

modificata dall'articolo 7, comma 3-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 38 del 2026.

Nello specifico, il **punto n. 1)**, modificando il comma 1 del citato articolo 99, aggiunge la **lettera *c-bis)*** che **individua**, quale **valore non rilevante** nella determinazione del reddito d'impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la **maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** spettante ai sensi dell'articolo 364, commi da 1 a 10, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. la legge n. 117 del 2026 (c.d. **iper-ammortamento**).

Il **punto n. 2)**, modificando il **comma 2** del medesimo articolo 99 stabilisce che anche **la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** (c.d. **iper-ammortamento**) - di cui al comma 1 - **determina una corrispondente variazione del reddito concordato** secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili**.**

La **lettera *f)* corregge un mero errore materiale** all'articolo 150 (disposizioni finali), unificando i primi due periodi in un unico comma;

La **lettera *g)*** abroga il comma 17 dell'articolo 161, in tema di accessi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, **al fine di assicurare l'esatta riproduzione della normativa vigente** e, segnatamente, dell'articolo 33 del. d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato, dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (disposizione riguardante gli **accessi presso gli operatori finanziari**, confluita nello stesso articolo 161, al comma 16);

La **lettera *h)*** modifica l'articolo 284 per **assicurare l'esatta riproduzione della norma vigente** (art. 54-*quinquies* del D.P.R. n. 633 del 1972). L'articolo 284 disciplina l'accertamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea che si identificano in Italia per avvalersi del regime speciale OSS (*One Stop Shop*) relativo ai servizi resi a consumatori finali, nonché dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea o in Paesi terzi che si avvalgono dei regimi speciali IVA mediante identificazione in un altro Stato membro.

La **lettera *i)* elimina** il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 291 (elenchi dei contribuenti), **la cui previsione risulta già assorbita** nel quarto periodo del medesimo comma 2 che consente l'accesso ai relativi atti ai sensi della legge n. 241 del 1990.

La **lettera *l)***, modifica il comma 3 dell'articolo 314 (Organi competenti all'accertamento delle violazioni) **aggiornando il rinvio agli articoli** 200, 201 e 202 **del codice di procedura penale** in luogo degli articoli 351 e 352 (risalenti al codice previgente).

Nello specifico, in base alla novella *de qua*, il citato obbligo di esibizione documentale non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le

persone indicate negli **articoli 200** (soggetti tenuti al **segreto professionale**), **201** (soggetti tenuti al **segreto d'ufficio**) **e 202** (soggetti tenuti al **segreto di Stato**) del codice penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

Le **lettere *m)* e *n)* intervengono sulla sotto-rubrica** rispettivamente degli articoli 347 e 360 **per indicare in modo puntuale quali commi** delle rispettive norme di riferimento sono confluiti in ciascun articolo.

La **lettera o)** modifica l'articolo 367, comma 1, lettera h), al fine di **coordinare le abrogazioni** ivi disposte con quelle previste dall'articolo 130 del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175).

Al riguardo si osserva che con la nuova formulazione non sono più abrogati, dalla data di entrata in vigore del testo unico in materia di adempimenti e accertamento, non solo l'articolo 61 del D.P.R. n. 600 del 1973 (abrogato dal citato testo unico della giustizia tributaria), ma anche gli articoli 60-bis e 60-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, i quali, invece, andrebbero opportunamente abrogati a decorrere dalla entrata in vigore del testo unico.

Articoli 1, comma 10
(Modifiche di coordinamento dei testi unici con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026)

L'**articolo 1, comma 10,** dispone una **modifica di coordinamento** dei vari testi unici in materia fiscale **con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento**, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026, in quanto emanato successivamente agli altri.

Nello specifico, il **comma 10** introduce il riferimento normativo al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento**, indicando il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141**" all'interno dei seguenti testi unici che saranno applicabili dal **1° gennaio 2027 e che erano entrati in vigore prima del citato testo unico**:

- **testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- **testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto**, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- **testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, ad esclusione dell'articolo 13, comma 1-*bis*, secondo periodo, modificato dal comma 6 (si veda la relativa scheda);
- **testo unico dei tributi erariali minori**, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
- **testo unico in materia di versamenti e di riscossione**, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33:
- **testo unico della giustizia tributaria**, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;
- **testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali**, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad esclusione dell'articolo 69-*tricies ter*.

Articolo 2, comma 1
(Modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2026)

L'**articolo 2, comma 1,** reca una serie di modifiche formali e di coordinamento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141**. Si tratta di interventi che non modificano il contenuto dell'articolo novellato.

L'**articolo 2, comma 1**, contiene novelle ai seguenti articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026:

a) 2, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117";
b) 4, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123";
c) 7, recante "Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175";
d) 8, recante "Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

La **lettera *a)***, modifica l'articolo 2, comma 1, lettera pp), del al testo unico delle disposizioni legislative in materia di **adempimenti e accertamento**, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.

L'articolo 2 del suddetto decreto legislativo n. 141 reca modifiche, a decorrere dal 7 agosto 2026, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

La **novella in esame reca una modifica formale** alla lettera pp) la quale a sua volta novella l'articolo 236 del decreto n. 117 citato, articolo rubricato "Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d'imposta".

La **lettera *b)*** reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto n. 141, contenente modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

Le novelle intervengono sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni e riguardano la riduzione dell'imposta (articolo 110 del suddetto decreto n. 123), il procedimento e i relativi termini (articolo 112)

Tali modifiche hanno carattere **meramente formale**.

La **lettera *c)*** reca modifica formale l'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 141 del 2026 riguardante la sotto-rubrica dell'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024).

La **lettera *d),*** che è suddiviso al proprio interno in sette punti, interviene sull'**articolo 8, comma 1,** del decreto legislativo n. 141 del 2026**.** Le modifiche proposte sono meramente formali, o correggono taluni riferimenti normativi presenti nel testo novellato, ma non cambiano il contenuto di quest'ultimo.

Al **punto 1** della **lettera d)**, si interviene sulla **lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 141/2026**, per sostituire i riferimenti normativi precedenti, ora tratti dal **decreto legislativo n. gennaio 2026, n. 10,** che è il vigente Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Altri, si richiameranno al **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 stesso**. Quanto al **decreto legislativo 10/2026, i suoi articoli da 149 a 152 e 156, indicati quali nuovi riferimenti normativi dell'articolo 8, comma 1, lettera *h*), n. 2.1, del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141,** regolano i regimi speciali *One stop shop* (OSS) e *Import one stop shop* (IOSS) e il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. Inoltre, uno dei riferimenti per **l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), n. 6, del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141,** sarà **l'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 10/2026. Tale articolo 101** si occupa degli obblighi connessi agli scambi intraunionali nel quadro della disciplina della fatturazione e registrazione delle operazioni. Il **suo comma 4**, in particolare, di annotazione e registrazione di movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti. Riguardo invece al **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, il suo articolo 277** verte sulla liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse. **L'articolo 293 del** medesimo **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141** stabilisce il termine per gli accertamenti relativi alla dichiarazione dei redditi. Sempre in relazione al **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, l'articolo 276 di esso** si occupa della liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.

Il **punto 2** della **lettera *d*)** crea riferimenti normativi **all'articolo 82 del citato decreto legislativo 10/2026.** Quest'ultimo articolo disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il **punto 3** della **lettera *d)*** sostituisce i richiami agli storici articoli del TUIR (artt. 47, 68, 87 e 89) relativi alla tassazione dei dividendi, alle plusvalenze su partecipazioni (PEX) e al regime di trasparenza fiscale con gli articoli corrispondenti del nuovo decreto legislativo n. 117 del 2026.

Il **punto 4** della **lettera *d)*** dispone norme di coordinamento in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in materia di nomina del rappresentante fiscale IVA per i soggetti esteri, sostituendoli con gli articoli corrispondenti del **decreto legislativo 10/2026:** l'articolo 17, comma 3 sulla nomina del rappresentante fiscale IVA per i soggetti esteri e l'articolo 35 sull'inizio/cessazione attività vengono sostituiti con gli articoli corrispondenti del D.Lgs. 10/2026 (artt. 64 e 68).

Al **punto 6** della **lettera *d),*** la citazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale in Italia, viene aggiornata e sostituita dal riferimento diretto all'**articolo 18 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento**.

Il **punto 7** della **lettera *d)*** aggiorna i rinvii alla disciplina dei controlli e del visto di conformità con i nuovi articoli del Testo unico adempimenti e accertamento (Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141):

- il visto di conformità e i CAF (ex art. 35 D.Lgs. 241/1997) passano all'articolo 81 del nuovo Testo unico;
- il controllo automatizzato (ex art. 36-*bis* D.P.R. 600/1973) diventa l'articolo 243;
- il controllo formale (ex art. 36-*ter* D.P.R. 600/1973) diventa l'articolo 245.

Articolo 2, commi 2 e 3
(Modifiche ai decreti legislativi n. 147 e n. 148 del 2026)

L'**articolo 2, comma 2,** reca una modifica di carattere formale all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026 (in materia di estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali di taluni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).
Il **comma 3** corregge un riferimento normativo contenuto nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026 (concernente talune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale).

Il **comma 2** reca una **correzione di carattere formale** all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 4.2) del decreto legislativo n. 147 del 2026 ("Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale").

Tale articolo 4 del citato decreto n. 147, al comma 1, lettera *b)*, reca, a sua volta, novelle all'articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) allo scopo di estendere taluni istituti ivi previsti ai tributi delle regioni e degli enti locali. Tali modifiche entreranno in vigore dal a decorrere dal **12 agosto 2026** (ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del medesimo decreto n. 147). Pertanto si rende opportuno introdurre la correzione nel testo della norma che novella il Codice, e non nel testo vigente del Codice medesimo.

Il citato articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dispone in materia di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, disciplinando, al comma 4, i casi di omologazione da parte del tribunale degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione comprendente il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria nonché, secondo la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2026, delle regioni e degli enti locali.

Alla suddetta disposizione il **comma in esame introduce un segno di interpunzione**.

Il **comma 3 corregge un riferimento normativo** contenuto nell'articolo 28, comma 2, lettera b), numero 1.3) del decreto legislativo n. 148 del 2026 ("Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione").

Tale articolo 28, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto n. 148 reca, a sua volta, novelle all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026, concernente le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

La disposizione interessata dalla novella in esame esclude dal concordato preventivo talune associazioni senza personalità giuridica, le società tra professionisti e le società tra avvocati quando non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo “di cui all'articolo 54, comma 1” del testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo n. 117 del 2026), derivanti dall'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni.

Il **comma in esame** sostituisce il riferimento all’*articolo 54, comma 1* (relativo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) con il riferimento all’*articolo 56, comma 1* (relativo a redditi di lavoro autonomo).

Articolo 3
(Entrata in vigore)

L’**articolo 3** disciplina l’entrata in vigore.

In particolare si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.